

D.R. n. 991

Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo emanato con D.R. n. 466 del 01/04/2006 che disciplina, tra l'altro, la costituzione e il funzionamento dei Dipartimenti;

visto il D.R. n. 5 del 03/11/2003 con il quale è stato istituito il Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione e il D.R. n. 277 del 13/01/2004 con il quale è stato successivamente modificato ed integrato;

visto il D.R. n. 1683 del 02/12/2004 con il quale è stato emanato il Regolamento del Dipartimento stesso;

vista la nota del Direttore Amministrativo del 05/04/2008, con la quale si chiede di adeguare i Regolamenti dei Dipartimenti alle disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione di Ateneo;

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione del 11/06/2008, nel quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento, adeguandolo alle disposizioni del Regolamento di Organizzazione sopra citato;

vista la delibera del Senato Accademico del 23.9.2008;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2008;

D E C R E T A

di emanare, in sostituzione del precedente, il nuovo Regolamento del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione, secondo il testo allegato.

Macerata, 30.9.2008

IL RETTORE

(f.to prof. Roberto Sani)

GB/ms



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
D.R. n. 991 del 30.9.2008

ART. 1

Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione istituito con D.R. n. 5 del 3.11.2003 (decreto di costituzione) nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.

ART. 2

Ferma restando l'autonomia dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono, finalità del Dipartimento sono:

- a. promuovere, organizzare e coordinare i programmi e le attività di ricerca che afferiscono ai suoi ambiti di studi;
- b. curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei suoi campi di competenza;
- c. organizzare congressi, convegni, conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- d. collaborare con le Facoltà, i Corsi di studio, i Dottorati di ricerca e la relativa Scuola, i Master, le Scuole di specializzazione, i Centri e le altre strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo per assicurare il migliore coordinamento delle reciproche attività;
- e. organizzare e predisporre le strutture ed i mezzi necessari per le attività del Dipartimento;
- f. curare, anche attraverso proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite;
- g. collaborare con centri e organismi di ricerca italiani e stranieri che ne facciano richiesta.

ART. 3

Il Dipartimento dispone dei locali e delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione (D.R. n. 5 del 3.11.2003) e nelle sue successive variazioni o integrazioni (D.R. n. 277 del 13.1.2004).

Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni.

All'interno del Dipartimento possono essere costituiti centri di ricerca che riflettono settori ed orientamenti di ricerca omogenei e specifici.

Tali centri sono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento ed il loro funzionamento è disciplinato con apposito statuto e/o regolamento.

Il Dipartimento presta supporto funzionale, nei limiti delle risorse disponibili, ai Laboratori istituiti dall'Università in conformità alla delibere dei competenti organi accademici.

Il dipartimento può disporre di una o più biblioteche scientifiche, anche in forma associata con altri Dipartimenti o Istituti.

ART. 4

Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo (ordinari, straordinari, associati confermati e non confermati) e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento.

Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel Decreto Rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte del Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvederà a trasmetterne la richiesta al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all'attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifico-disciplinari del Dipartimento.

Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, rende esecutiva l'afferenza con proprio decreto. Nel caso che il Dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all'opzione e, comunque, nei casi controversi, viene consultato il Senato Accademico. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo dovranno presentare la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l'inquadramento. I docenti e i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo devono farne richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale intendono presentare domanda di afferenza. Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all'afferenza ad una nuova struttura.

ART. 5

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta, ove istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 31, comma 5, dello Statuto di Ateneo, ed il Consiglio.

Il Segretario Amministrativo, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva ed assiste gli organi del Dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

ART. 6

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dai professori e dai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento. Qualora tra i componenti del Dipartimento manchino professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati a tempo pieno.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento titolari dell'elettorato attivo nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive; in caso di parità prevale il docente più anziano nel ruolo.

Il Direttore è eletto e nominato con decreto rettorale e resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

L'adunanza per l'elezione del Direttore deve essere indetta nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica o, in caso di dimissioni, entro 30 giorni dall'accettazione delle stesse.

L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta o, in mancanza di professori di ruolo di prima fascia, dal professore associato più anziano in ruolo.

Nel caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni, limitatamente agli aventi diritto, un'apposita riunione del Consiglio e svolge temporaneamente le funzioni di Direttore.

La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell'Università è a cura del Segretario Amministrativo.

ART. 7

Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di Centri di Studio e Laboratori. Predisponde altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che viene trasmessa al Senato Accademico, al Comitato Scientifico ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Direttore, su proposta del Segretario Amministrativo, predisponde il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull'utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

- a. utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del Dipartimento;
- b. conseguimento delle finalità.

Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali.

Egli può nominare un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

Il Direttore, nell'ambito delle sue competenze, può conferire specifiche deleghe a singoli componenti del Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

Il Direttore nei casi di necessità ed urgenza può provvedere con proprio disposto alle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo. Dette variazioni saranno sottoposte alla ratifica del competente organo amministrativo.

ART. 8

Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l'attività del Dipartimento ed è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento.

Con riferimento all'art. 84, comma 8, D.P.R. 382/80 fanno parte del Consiglio anche:

1. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale tecnico amministrativo facente parte del Dipartimento;
2. una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta per la durata di un anno accademico, dai dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti del Dipartimento e dai titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il Dipartimento medesimo.

Le rappresentanze di cui al precedente comma sono elette a scrutinio segreto in apposita adunanza convocata dal Direttore del Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, qualora non eletto come rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.

ART. 9

Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l'attività del Dipartimento. In particolare:

- a. determina gli indirizzi in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca del Dipartimento, anche deliberando in merito all'istituzione di sezioni, laboratori o centri di ricerca;
- b. detta criteri generali ai fini della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
- c. approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti a) e b) dell'art. 7, comma 3 del presente Regolamento;
- d. propone l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di competenza del Dipartimento, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico;
- e. delibera sull'opzione di afferenza presentata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- f. delibera di concorrere, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, all'organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei master di primo e secondo livello;
- g. autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti le attività del Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

- h. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio predisposti annualmente dal Direttore, attenendosi, per quanto concerne la determinazione, in sede di bilancio preventivo, delle voci di spesa per pubblicazioni scientifiche, organizzazione di congressi, convegni e scambi culturali, alle indicazioni stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno: entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via straordinaria quando il Direttore lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di un quarto dei componenti del Consiglio e, comunque, di non meno di cinque componenti.

Il Consiglio è convocato dal Direttore per iscritto almeno dieci giorni prima, salvo il caso di urgenza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefono, telefax, posta elettronica, o telegramma con 48 ore di anticipo.

La convocazione reca l'ordine del giorno. Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno anche argomenti la cui discussione sia richiesta per iscritto da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

Nella sua prima riunione e sino all'elezione del suo Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal professore ordinario o straordinario più anziano o, in mancanza, dal professore associato più anziano.

Le riunioni del Consiglio, che di norma non sono pubbliche, sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono presiedute dal Direttore. Non sono considerati, ai fini della determinazione del quorum richiesto per la validità delle adunanze, le rappresentanze indicate nell'art. 8 del presente regolamento qualora non siano state espresse.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Il Direttore del Dipartimento, per la discussione di specifici argomenti, può invitare a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio sia ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di contratti di ricerca e personale tecnico-amministrativo non componenti il Consiglio, sia appartenenti ad altre categorie non menzionate nell'art. 8 del presente Regolamento, ivi compresi gli studenti interessati.

La partecipazione di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e non modifica il quorum richiesto per la validità delle riunioni del Consiglio.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario Amministrativo.

ART. 10

La Giunta del Dipartimento è composta, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, quest'ultimo senza diritto di voto, qualora non eletto come rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un professore di prima



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle singole componenti.

Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.

La Giunta è nominata con Decreto Rettorale, resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti non si procede a nuova elezione.

La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le delibere della Giunta vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.

I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del triennio.

ART. 11

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento e coordina l'attività dei singoli gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite.

Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; in tali casi, ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 12

Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, di spesa e di bilancio ai sensi degli artt. 30 e 43 dello Statuto ed in conformità a quanto disposto dai regolamenti dell'Ateneo.

Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

- a. assegnazioni ordinarie di funzionamento;
- b. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
- c. quote di proventi per prestazioni a pagamento;
- d. ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Macerata, il Dipartimento può ricevere direttamente gli eventuali contributi provenienti da terzi e provvede alle riscossioni in entrata mediante reversali di incasso.

L'Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso, dandone a questo comunicazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione

Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso.

Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono per la regolarità della gestione amministrativa.

Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:

1. Esercizio finanziario;
2. Capitolo di bilancio;
3. Cognome, nome e denominazione del debitore;
4. Causale della riscossione;
5. Importo in cifre e in lettere;
6. Data di emissione.

Il pagamento delle spese e la relativa documentazione avvengono con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Macerata.

ART. 13

Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, a norma dello Statuto dell'Università di Macerata.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento di Organizzazione dell'Università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.